

*Manimano*



**18154-21**

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**TERZA SEZIONE PENALE**

Composta da

Vito Di Nicola - Presidente -  
Gastone Andreazza  
Stefano Corbetta - Relatore -  
Emanuela Gai  
Alessandro Maria Andronio

Sent. n. *846*  
UP - 16/04/2021  
R.G.N. 31884/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza del 20/07/2020 del Tribunale di Foggia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;  
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal  
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta,  
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

*h*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia condannava (omissis) (omissis) alla pena di 2.000 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, perché ritenuta responsabile delle seguenti contravvenzioni: artt. 93 e 95 d.P.R. n. n. 380 del 2001, perché, senza darne avviso scritto, con progetto allegato, al competente ufficio pubblico, realizzava una scalinata esterna di collegamento dell'abitazione con il retrostante giardino, il cui piano di campagna è a quota - 1,4 m., costituita da una soletta rampante in cemento armato dello spesso di 15 cm., composta da nove gradini e dal pianerottolo impostato su due muretti dello spessore di 20 cm. circa e ha come fondazione una piastra in cemento armato dello spessore di 15 cm. (capo A); artt. 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 per aver realizzato i lavori descritti al capo A) senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio pubblico (capo B); artt. 83 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, per avere eseguito i lavori descritti al capo A) in difformità dalle norme tecniche sull'edilizia in zone sismiche contenute nel d.m. 14 gennaio 2008,

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, per il tramite dei difensori di fiducia, uno dei quali abilitato a patrocinare innanzi alle Magistrature Superiori, propone "appello" affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilità delle condanne alla sola pena dell'ammenda a seguito dell'entrata in vigore della causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Ad avviso del ricorrente, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato assolto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., il quale è legittimato a proporre impugnazione, e l'imputato condannato alla pena dell'ammenda, al quale, invece, è precluso la possibilità di appellare. Evidenzia il ricorrente, che, nel caso di specie, vi sarebbe un interesse alla decisione, poiché, si fosse applicata la causa di non punibilità, la sentenza potrebbe essere appellata e il reato verrebbe dichiarato prescritto.

2.2. Con il secondo motivo si chiede l'assoluzione dell'imputato, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto della deposizione del teste (omissis), e, in ogni caso, sarebbe intervenuta regolare sanatoria, come da documentazione allegata all'atto di appello.

2.3. Con il terzo motivo di censura la motivazione, non avendo il Tribunale spiegato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis,

stante l'esiguità dell'abuso edilizio, la non abitudine del comportamento e l'intervenuta sanatoria.

2.4. Con il quanto motivo si chiede che la pena venga applicata nel minimo edittale, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. In primo luogo va osservato che avverso l'impugnata sentenza, la quale ha inflitto la pena dell'ammenda, è esperibile solamente ricorso per cassazione, e tale deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., l'impugnazione proposta come appello, avendone i requisiti di forma e di sostanza.

Invero, l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835), ciò che è ravvisabile nel caso di specie.

2. La ventilata eccezione di illegittimità costituzionale, dedotta con il primo motivo, è manifestamente infondata.

3. Invero, l'argomentazione del difensore per sostenere l'asserita disparità di disciplina, ossia che la sentenza di proscioglimento per essere stata dichiarata la non punibilità *ex art. 131-bis* cod. pen. in relazione a una contravvenzione punita con sola pena pecuniaria sia appellabile, poggia su una premessa indimostrata.

3.1. Al contrario, deve invece ritenersi che ciò non sia consentito, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva.

In motivazione, la Corte spiegò che la declaratoria di incostituzionalità era limitata alle sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni per le quali potrebbe essere inflitta, in concreto, la sola pena dell'ammenda (ossia dalle contravvenzioni punite solo con detta pena o con pena alternativa), in quanto, diversamente ragionando, si determinerebbe un esito irrazionale, ossia che, come evidenza la Corte costituzionale, l'imputato "sia ammesso ad appellare la sentenza che l'abbia prosciolto da una contravvenzione punibile con la sola ammenda (ancorché senza un pieno riconoscimento della sua innocenza), quando invece gli è precluso in radice l'appello contro la sentenza che, dichiarandone la responsabilità, abbia concretamente irrogato detta pena".

3.2. Una soluzione del genere, ossia l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punibili con la sola ammenda, ad avviso della Corte costituzionale, "appare maggiormente aderente alle linee generali del sistema rispetto all'altra - in astratto alternativamente ipotizzabile - di rimuovere, tramite lo strumento della declaratoria di incostituzionalità in via consequenziale, la previsione del comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen., consentendo all'imputato di appellare anche contro le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda; questa seconda soluzione assumerebbe carattere marcatamente 'creativo', determinando un risultato - la caduta di ogni limite oggettivo all'appello - privo di riscontro nel pregresso assetto dell'istituto ed estraneo alla stessa *voluntas legis*. Si deve escludere, infatti, che (...) il legislatore della legge n. 46 del 2006 intendesse innovare il regime anteriore, quanto alla sottrazione all'appello delle sentenze relative alle contravvenzioni di minore gravità. Militano in tal senso sia il mantenimento del limite oggettivo all'appellabilità delle sentenze di condanna, di cui al comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen.; sia il carattere, come detto, del tutto marginale dell'ipotesi di appellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotta dopo il rinvio della legge alle Camere da parte del Capo dello Stato; sia, infine, la circostanza che la legge n. 46 del 2006 aveva come obiettivo generale il contenimento, e non già l'ampliamento, dell'area dell'appellabilità."

3.3. Coerentemente a tali coordinate ermeneutiche, deve perciò affermarsi che l'imputato non è legittimato a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento ex art. 131-*bis* cod. pen. per un reato per il quale potrebbe essere inflitta, in concreto, la sola pena dell'ammenda, di talché non è configurabile la prospettata disparità di trattamento e nemmeno la violazione degli ulteriori parametri costituzionali indicati dal ricorrente.

4. Il secondo motivo è inammissibile perché articolato in fatto, e che, dunque, questa Corte non può verificare, atteso il costante principio per cui il

controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247); ciò evidentemente non consente a questa Corte di apprezzare diversamente la deposizione del teste <sup>(omissis)</sup>.

5. Quanto alla residua censura, il ricorrente non si confronta con il costante orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, Sentenza n. 22580 del 15/01/2019, dep. 23/05/2019, Di Palma, Rv. 275966, Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017 - dep. 07/08/2017, Rizzo, Rv. 270792; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014 - dep. 22/10/2014, Conforti, Rv. 261099), come nel caso in esame.

6. Il terzo motivo è infondato.

6.1. Si rammenta che la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 *bis* cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Per quanto concerne il requisito della non abitualità della condotta, la causa di esclusione della punibilità non trova applicazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 131 *bis* cod. pen., qualora l'imputato abbia commesso più reati della

stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima *ratio punendi*), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016 - dep. 28/06/2016, Grosoli, Rv. 26726201). Ed invero proprio una lettura non superficiale del disposto dell'art. 131 *bis*, comma 3, cod. pen. non consente di applicare al caso in esame la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, posto che la menzionata disposizione normativa esclude, tra l'altro, di poter riconoscere siffatta causa in favore di chi abbia commesso più reati della stessa indole, anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.

6.2. Nel caso in esame, è ben vero che il Tribunale ha omesso di rispondere alla richiesta di applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen., che era stata avanzata dal difensore in sede di conclusioni; tuttavia, dalla semplice lettura delle imputazioni, relative a tre distinte violazioni del d.P.R. n. 380 del 2001, commesse in tempi diversi, in quanto la mancata richiesta di autorizzazione evidentemente precede l'esecuzione dei lavori, emerge l'abitudine della condotta, che osta al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-*bis* cod. pen.

7. Inammissibili, infine, sono le censure articolate con il quarto motivo, dirette contestare il trattamento sanzionatorio, essendo del tutto generiche ed assertive.

8. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16/04/2021.

Il Consigliere estensore  
Stefano Corbetta



Il Presidente  
Vito Di Nicola

